



**COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO**

Via Chiesa n. 1 – 24060 PARZANICA (BG)
Telefono 035/917001 Fax 035/931772

Prot. n. 8660

ORDINANZA N. 23 - ANNO 2025: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN LOCALITA' PLASSI NEI GIORNI 10-11-12 NOVEMBRE 2025, DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00, PER STAZIONAMENTO AUTOMEZZI DI CANTIERE

IL SINDACO

VISTA la richiesta, protocollata in data 03.11.2025 al n. 8646, della ditta Montespichio 63 Srl di occupazione di suolo pubblico in Località Plassi per lo stazionamento di mezzi di cantiere, su una superficie di circa 25 mq (10,00 x 2,50 m), nei giorni 10-11-12 novembre 2025, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, per l'esecuzione di lavorazioni inerenti al cantiere;

RICHIAMATA l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico prot. n. 8655 del 03.11.2025;

RILEVATO che per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa, in condizioni di massima sicurezza, tenuto conto delle esigenze di transito e delle caratteristiche del tracciato, necessita l'adozione di idoneo provvedimento per l'organizzazione e la disciplina della circolazione in genere nelle aree interessate dalle opere;

ACCERTATA l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di istituire un senso unico alternato regolato da movieri in Località Plassi, nei giorni 10-11-12 novembre 2025, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, consentendo in ogni caso il continuativo transito ai mezzi di soccorso, garantendo il continuativo accesso alle abitazioni presenti nell'intorno in completa sicurezza;

ATTESO che le aree interessate sono pubbliche/di uso pubblico;

VISTI gli articoli 6, 7 del D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. nonché, il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il vigente Codice della Strada;

ORDINA

DI ISTITUIRE UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN LOCALITA' PLASSI, NEI GIORNI 10-11-12 NOVEMBRE 2025, DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00.

L'Impresa Montespichio 63 Srl è incaricata di quanto segue:

- comunicazione scritta ai residenti e ai titolari di attività di affari e commercio siti nei pressi delle aree interessate dalla chiusura al transito veicolare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori;
- delimitazione dell'area di cantiere con idonei accorgimenti onde evitare l'accesso ad opera di persone non autorizzate;
- adozione di idonee indicazioni stradali relative ai percorsi alternativi da effettuarsi per coloro che dovessero transitare in direzione dell'area interessata dai lavori, da posizionare lungo le intersezioni che adducono all'area interdetta al transito;
- segnalamento e presegnalamento dell'interdizione veicolare e delle deviazioni alle intersezioni principali che precedono le aree precluse al traffico;
- deviazione dei pedoni su percorsi alternativi realizzati all'uopo, in condizioni di massima sicurezza;
- posa della prescritta segnaletica ai sensi dell'art. 30 del Regolamento nr. 495/1992 di Esecuzione ed Attuazione del D.L.vo nr. 285/1992 Nuovo Codice della Strada (riferito all'art. 21 del D.Lvo nr. 285/1992), con congruo anticipo rispetto all'inizio delle prescrizioni (almeno 48 ore prima);
- segnalazione dei lavori in corso, della testata d'approccio del cantiere stradale, durante tutte le fasi di lavorazione e di spostamento del cantiere, comprese le segnalazioni d'ingombro nonché, segnalazione della fine di ogni limitazione temporanea al termine del cantiere stradale.

L'impresa esecutrice dovrà in ogni caso garantire per tutta la durata dei lavori il continuativo accesso in completa sicurezza ai fabbricati posti nelle vicinanze del cantiere ed il continuativo transito dei mezzi di soccorso.

Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste in materia di circolazione stradale.

Data la tipologia di tracciato è cura dell'impresa verificare la possibilità di transito lungo il percorso con veicoli e/o mezzi pesanti. Eventuali danni al percorso saranno ad esclusivo carico dell'impresa.

L'impresa esecutrice dei lavori curerà la posa della prescritta segnaletica stradale in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) e al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

Il Comune declina ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni subiti o provocati dagli eventuali trasgressori della presente.

Si demanda agli organi di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale della zona.

La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che agli Uffici Comunali, anche all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Stradale di Bergamo ed all'Impresa Montespichio 63 Srl.

Avverso alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del documento.

Avverso la presente ordinanza, è altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 285/92 ed art. 74 del D.P.R. 495/92, nel termine di giorni 60, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Parzanica, 4 novembre 2025

Il Sindaco
Battista Cristinelli

